

Riforma III dell'imposizione delle imprese: possibilità di dichiarare le riserve occulte (step-up)

Il nuovo art. 78g LAID permetterà ai Cantoni di imporre con un'aliquota speciale ridotta nell'arco temporale di cinque anni le riserve occulte dichiarate nell'ambito del passaggio da statuto privilegiato a ordinario



Simone Leonardi
Manager
International Corporate Tax
KPMG SA, Zurigo/Lugano



Sacha Cattelan
Consultant
International Corporate Tax
KPMG SA, Zurigo/Lugano

La Riforma III dell'imposizione delle imprese andrà ad eliminare gli statuti fiscali privilegiati. Tra le misure accompagnatorie proposte, la possibilità di dichiarare le riserve occulte e il goodwill nell'ambito del passaggio all'imposizione ordinaria (step-up) e di ammortizzarle nei cinque anni seguenti, permette ai soggetti interessati di evitare un vero e proprio shock fiscale. A livello ticinese le incognite circa uno step-up prima dell'entrata in vigore della Riforma III sono ancora da chiarire.

I. Introduzione.....	22
II. Le misure compensatorie: la dichiarazione delle riserve occulte (step-up).....	23
A. La possibilità di procedere a uno step-up secondo il diritto vigente.....	23
B. La situazione futura.....	23
III. Caso pratico.....	25
IV. Conclusione.....	25

I. Introduzione

La prevista entrata in vigore della Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (la cd. Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese), che verrà sottoposta a votazione popolare il prossimo 12 febbraio 2017^[1], è da mesi un tema di forte interesse per gli addetti ai lavori e i numerosi attori coinvolti, siano essi funzionari delle amministrazioni fiscali, professionisti del settore fiduciario-fiscale

[1] Si veda la Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese), del 17 giugno 2016, in: FF 2016 4381.

oppure determinate aziende, in particolare per quelle che oggi godono di uno statuto fiscale privilegiato (i.e. società *Principal*, *holding*, di domicilio, miste e *Swiss Finance Branch*).

Gli statuti fiscali privilegiati previsti all'art. 28 cpvv. 2-4 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, del 14 dicembre 1990 (LAID; RS 642.14), hanno contribuito e tuttora contribuiscono in modo importante all'attrattiva della piazza economica svizzera e al gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni. Queste società offrono oggi 150'000 posti di lavoro in tutta la Svizzera e contribuiscono a livello cantonale e comunale ticinese al 20% delle entrate fiscali, mentre a livello federale a circa il 50% delle imposte sull'utile.

Come noto, l'esistenza di questi regimi fiscali privilegiati non è più accettata a livello internazionale. Questa situazione è fonte di incertezza del diritto e di insicurezza a livello di pianificazione per le imprese interessate. Non da ultimo, pregiudica l'attrattiva del nostro Paese nella concorrenza internazionale per quel che riguarda l'insediamento di nuove imprese. Per questo motivo, con la prevista entrata in vigore della Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese, i regimi fiscali privilegiati previsti dalla LAID verranno abrogati. Anche le prassi fiscali in materia di ripartizione speciale per le società *Principal* e quella relativa alle *Swiss Finance Branch* verranno soppresse^[2].

[2] Non necessitando di modifiche di legge, formalmente questi adeguamenti non rientrano nella riforma in questione, ma dovrebbero essere intrapresi contestualmente all'entrata in vigore della Riforma III delle imprese. Cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese, n. 15.049, del 5 giugno 2015, in: FF 2015 4133, pagina 4161 (cit.: Messaggio sulla Riforma III).

Dopo un *iter* parlamentare che sovente ha trovato dissensi tra le due Camere federali, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno appianato le divergenze nella votazione finale del 17 giugno 2016 e approvato la Riforma III.

Con 56'804 firme raccolte, consegnate alla Cancelleria federale il 6 ottobre 2016 dal comitato originariamente composto da PS, Verdi, sindacati e altre organizzazioni, il referendum contro la Riforma III delle imprese è ufficialmente riuscito. Sarà ora il Popolo a doversi recare alle urne il prossimo 12 febbraio 2017 per esprimersi in merito[3]. I rischi, in caso di un rifiuto popolare, sono molto elevati. Un piano B in caso di accettazione del referendum non è previsto. I tanto discussi regimi fiscali speciali andranno comunque eliminati poiché nel mirino di UE e OCSE, ma potrebbero venire a mancare le misure accompagnatorie per attenuare lo *shock* fiscale. Ciò aumenterebbe il rischio che queste aziende si trasferiscano all'estero, facendo così mancare importanti entrate fiscali. È quindi di estrema importanza trattenere queste imprese, che nel Canton Ticino garantiscono circa il 22% del gettito fiscale delle persone giuridiche, seppur costituiscano solo il 5,3% delle aziende complessive.

II. Le misure compensatorie: la dichiarazione delle riserve occulte (step-up)

Per rendere meno traumatico l'impatto della Riforma III, che comporterebbe per le società a statuto speciale un deciso incremento del carico fiscale con il passaggio al regime ordinario, è prevista l'introduzione di misure compensatorie transitorie atte a mantenere la piazza elvetica competitiva. Una delle misure è l'introduzione di un'imposizione ridotta per le riserve occulte dichiarate nell'ambito del cambiamento di statuto (cd. "*step-up*"). Le riserve occulte determinanti al passaggio al nuovo diritto dovranno essere stabilite applicando norme di valutazione generalmente riconosciute e stabilite in una decisione d'accertamento[4] e potranno essere tassate a un'aliquota fiscale "*speciale*" al momento della futura realizzazione. Questa regolamentazione transitoria della durata di cinque anni permetterà ai Cantoni di tassare separatamente con un'aliquota ridotta la realizzazione di riserve occulte e del *goodwill*.

A. La possibilità di procedere a uno step-up secondo il diritto vigente

Le imprese dispongono regolarmente di riserve occulte, che si creano in seguito a una sottovalutazione contabile degli attivi in confronto al loro valore di realizzazione, o di una sopravvalutazione dei passivi. Possono inoltre essere create obbligatoriamente, a causa di prescrizioni di diritto commerciale relative alla valutazione massima degli attivi, oppure in maniera arbitraria, a seguito di ammortamenti o accantonamenti eccessivi autorizzati dal diritto commerciale. Nel caso di

realizzazione, ad es. tramite la vendita dell'attivo in questione, in linea di massima costituiscono un utile imponibile. Nel caso in cui invece intervengano cambiamenti relativi all'assoggettamento e si proceda a una realizzazione in base alla sistematica fiscale, esistono oggi disposizioni e prassi diverse su come trattare queste riserve occulte. Attualmente le riserve occulte dichiarate, in particolare in caso di rivalutazioni per sanare un bilancio deficitario, possono essere ammortizzate linearmente su un periodo di dieci anni secondo il promemoria A del 1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Il diritto federale vigente (*i.e.* LAID) è silente riguardo al trattamento delle riserve occulte nel caso di passaggio dallo statuto fiscale privilegiato a quello ordinario. La maggior parte dei Cantoni ha così creato delle proprie basi legali per quanto concerne il passaggio da imposizione ordinaria a imposizione privilegiata, mentre un solo Cantone (*in casu*: Giura), ha regolamentato formalmente il passaggio da regime fiscale privilegiato a quello ordinario. L'art. 84b cpv. 2 della Legge tributaria (LT) del Canton Giura prevede in particolare che "*En cas de changement de statut d'une société holding ou de domicile au sens des articles 83 et 84 en société de capitaux imposée selon le barème déterminé à l'article 77, les réserves latentes sont fixées par décision prise lors du changement de statut. Elles peuvent être récupérées en franchise d'impôt lors de leur réalisation. Aucun report de pertes au sens de l'article 75 n'est possible*".

Diversi Cantoni (Argovia, Basilea Città, Basilea Campagna, Berna, Grigioni, Lucerna, Obvaldo, Svitto, Turgovia, Vallese e Zurigo) si basano oggi su diverse prassi cantonali (pubblicate e non), concedendo la possibilità di sciogliere in neutralità fiscale le riserve occulte nell'ambito di uscita da uno statuto privilegiato. I restanti Cantoni non conoscono una base legale e neppure applicano particolari prassi cantonali.

La Figura 1, in alto a p. 24, illustra il meccanismo di ammortamento sull'arco di 10 anni dello *step-up* secondo il diritto vigente.

Il Canton Ticino ad oggi non ha alcuna base legale riguardo al trattamento delle riserve occulte nel passaggio da statuto privilegiato a ordinario. Non vi è nemmeno un'assodata prassi cantonale in merito, anche se di principio la realizzazione delle riserve occulte sembrerebbe possibile[5].

B. La situazione futura


Con la prevista entrata in vigore della Riforma III, la perdita dello statuto fiscale cantonale avrà ripercussioni importanti sulle imposte cantonali e comunali in quanto le società che oggi godono di un regime fiscale privilegiato, domani saranno sottoposte a un'imposizione maggiorata. Come si evince dal Messaggio del Consiglio federale "[...] *ne consegue un onere latente riguardante l'imposta sull'utile applicata alle riserve occulte detenute da queste imprese. Senza una regolamentazione giuridica le*

[3] Cancelleria federale, Referendum contro la legge federale del 17 giugno 2016 concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese), in: <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/msg-id-64212.html> (consultato il 20.01.2017).

[4] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), pp. 4165-4166.

[5] Secondo informazioni della Divisione delle Contribuzioni, a breve una circolare andrà a regolamentare il funzionamento dello *step-up* prima dell'entrata in vigore della Riforma.

Figura 1: Meccanismo di ammortamento sull'arco di 10 anni dello *step-up* secondo il diritto vigente



riserve occulte esistenti sarebbero trattate diversamente a seconda della normativa o della prassi cantonale”[6]. Per creare una certezza del diritto, questi casi necessitano di essere disciplinati in modo uniforme. Per motivi di sistematica fiscale le riserve occulte determinanti (i.e. quelle create in regime di esenzione d'imposta) dovranno essere tassate con un'aliquota fiscale ridotta al momento della futura realizzazione[7].

La norma transitoria di cui al nuovo art. 78g LAID prevede quanto segue:

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 2016

¹Se le persone giuridiche sono state tassate secondo l'articolo 28 capoversi 2-4 prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica come pure il valore aggiunto generato internamente sono tassati separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento.

²L'importo delle riserve occulte dichiarate dalla persona giuridica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, compreso il valore aggiunto generato internamente, deve essere stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

³Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine del regime fiscale conformemente all'articolo 28 capoversi 2-4 sono presi in considerazione nel calcolo di cui all'articolo 25b.

L'entrata in vigore della nuova base legale nella LAID vincolerà i Cantoni a tassare separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento, le riserve occulte e il *goodwill* realizzati da quelle società che prima dell'entrata in vigore della Riforma III godevano di uno statuto fiscale privilegiato e che, a causa della modifica della legge tributaria cantonale, saranno costrette a passare al regime ordinario. Ne consegue che la nuova norma non

trova applicazione per quelle imprese che prima dell'entrata in vigore della nuova normativa hanno rinunciato allo statuto privilegiato spontaneamente o ne sono state escluse dall'autorità fiscale.

Il nuovo art. 78g LAID non contiene indicazioni in merito alla modalità di determinazione dell'ammontare massimo delle riserve occulte (incluso il *goodwill*) realizzabili e imponibili in maniera ridotta. Dal Messaggio del Consiglio federale si evince che “[...] le riserve occulte determinanti al passaggio all'imposizione ordinaria devono essere stabilite applicando norme di valutazione generalmente riconosciute e fissate in una decisione d'accertamento”[8]. Il totale delle riserve occulte esistenti e del *goodwill* verrà ad ogni modo accertato con una decisione impugnabile da parte dell'azienda contribuente.

Al momento del cambiamento di statuto, l'utile annuo della società sarà suddiviso in due contenitori, un “Basket A”, che verrà imposto in modo ordinario e un “Basket B” che verrà imposto con un'aliquota “speciale” ridotta. L'importo massimo delle riserve occulte (incluso il *goodwill*), che verrà accertato dall'autorità fiscale con una decisione impugnabile, potrà essere ammortizzato nell'arco di cinque anni a partire dal momento del passaggio alla tassazione ordinaria e verrà imposto con un'aliquota ridotta.

Prima di illustrare con un esempio pratico la modalità di imposizione delle riserve occulte secondo il nuovo articolo 78g LAID[9], nella Figura 2 a p. 25, riproponiamo graficamente quanto esposto pocanzi.

A titolo esemplificativo, ipotizziamo che le riserve occulte massime realizzabili ammontino a Fr. 500 e che l'utile annuo della società sia pari a Fr. 250. Come illustrato nella Figura 2, l'utile annuo realizzato dalla società sarà diviso in un “Basket A” e in un “Basket B”. Il “Basket A”, che sottostà a imposizione ordinaria, comprenderà l'utile annuo ridotto dell'importo presente del “Basket B”, il quale corrisponderà alle riserve occulte realizzate


[6] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), p. 4166.

[7] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), pp. 4165-4166.

[8] Messaggio sulla Riforma III (nota 2), p. 4166.

[9] Cfr. *infra* cap. III.

Figura 2: Meccanismo di ammortamento secondo il nuovo art. 78g LAID



durante l'anno fiscale corrente (*in casu*: Fr. 100) e potrà essere imposto con l'aliquota ridotta (ipotesi: 2%).

III. Caso pratico

Con l'ausilio di un esempio numerico, di seguito illustreremo graficamente la modalità d'imposizione transitoria per le società che oggi godono di un regime fiscale privilegiato e domani, con l'entrata in vigore della Riforma III, passeranno ad essere imposte in modo ordinario (nuovo art. 78g LAID).

Il seguente caso esamina l'imposizione transitoria di una società di amministrazione imposta in funzione dell'art. 28 cpv. 3 LAID. La società viene imposta ordinariamente per i proventi da fonte svizzera mentre i proventi da fonte estera sottostanno a imposizione in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata in Svizzera. Nella fattispecie, la società ha realizzato un utile annuo di 100 di cui 10 da fonte svizzera, imponibile ordinariamente, e 90 da fonte estera, di cui 13,5 imposti in modo ordinario (15%). Conseguentemente, la quota parte di utile imponibile ordinariamente ammonta a 23,5 mentre la quota esente in Svizzera ammonta a 76,5. L'ammontare massimo delle riserve occulte realizzabili dalla società ammonta a 600 (Figura 3), delle quali solamente 421, ovvero il 76,5%, che equivale all'ammontare della quota parte di utile esente, possono essere dichiarate in neutralità fiscale (Figura 4 a p. 26).

Le Figure 5 e 6 mostrano in modo chiaro la modalità d'imposizione secondo il nuovo art. 78g LAID. L'ammontare massimo delle riserve occulte dichiarabili (*in casu*: 421) è ammortizzato e imposto in maniera ridotta nell'arco di cinque anni. L'effetto di tale operazione riduce notevolmente il carico fiscale nei 5 anni seguenti lo *step-up*, attenuando l'impatto dell'abolizione del regime privilegiato.

IV. Conclusione

L'introduzione di un'imposizione privilegiata transitoria delle riserve occulte e del *goodwill* è da salutare favorevolmente, poiché evita alle società colpite dalla Riforma III uno *shock* fiscale all'atto del passaggio da imposizione privilegiata a imposizione ordinaria. A livello prettamente psicologico ciò permetterà di affrontare con maggiore fiducia e tranquillità questo importante cambiamento.

A livello cantonale rimane da chiarire se e come vi sarà la possibilità di dichiarare le riserve occulte prima dell'entrata in vigore delle modifiche di legge, così da approfittare della possibilità di ammortamento su 10 anni. In caso di *step-up* in base al nuovo ordinamento determinante sarà anche l'aliquota applicata allo speciale *basket*.

Le società a statuto privilegiato dovranno ora valutare quale sistema – realizzazione prima o con l'entrata in vigore della riforma – meglio si addice alle caratteristiche e alle previsioni sull'andamento della redditività, e pianificare sin d'ora il passaggio allo statuto ordinario.

Il 2017 si rivelerà pertanto decisivo per queste aziende nel valutare i rischi e le opportunità connesse alla riforma III dell'imposizione delle imprese.

Figura 3: Utile e riserve occulte della società di amministrazione

Step-up massimo/riserve occulte	600*
*L'importo effettivo dipenderà dal metodo di valutazione e dalle singole circostanze in cui si trova l'azienda	
Determinazione della quota-parte di utile esente	Importi annuali assoluti
Utile ante imposte (svizzero)	10
Utile ante imposte (estero)	90
Di cui imponibile in Svizzera (15% dell'utile estero)	13.5
Utile ante imposte imponibile complessivo	23.5
Quota-parte di utile esente	76.5 non imponibile in Svizzera
Utile ante imposte (complessivo)	100

DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

Figura 4: Step-up concesso alla società di amministrazione

Step-up massimo/riserve occulte		600			
Quota-parte		76.5%			
Allocazione step-up/ aliquota speciale massima possibile	Valore contabile	Valore di mercato	Riserve occulte	Massima rivalutazione possibile	Step-up concesso
Rivalutazione massima					76.5%
Attivi	350	350	0	0	0
Partecipazione / Beni immobiliari	450	500	50 Esclusi	0	0
Marchi	0	250	250	250	191
Goodwill	0	300	300	300	230
Totale/aliquota speciale massima possibile	800	1400	600	550	421

Figura 5: Ammortamento delle riserve occulte secondo l'art. 78g LAID

Periodo fiscale	Ammortamento delle riserve occulte in 5 anni							Anno 6
	Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5		
Utile	100	100	105	110	112	115	120	
"Basket B" tassato con l'aliquota speciale ridotta Ipotesi: 75% dell'utile Esempio: Importo stabilito con l'autorità fiscale = 421	- (421 disponibili)	75 (346 disponibili)	78.75 (267.25 disponibili)	82.50 (184.75 disponibili)	84 (100.75 disponibili)	86.25 (14.50 disponibili)	- (scadenza delle RO non utilizzate)	
"Basket A" tassato ordinariamente	-	25	26.25	27.50	28	28.75	120	
Imposta sull'utile effettiva - Imposta federale diretta (8%)	-8.00	-8.00	-8.40	-8.80	-8.96	-9.20	-9.60	
Imposta cantonale "Basket B" 2%	-2.35	-1.50	-1.58	-1.65	-1.68	-1.73	0	
"Basket A" 10%		-2.50	-2.63	-2.75	-2.80	-2.88	-12.00	
Onere fiscale latente	-10.35	-12.00	-12.61	-13.20	-13.44	-13.81	-21.60	
Aliquota d'imposta effettiva	10.35%	12.00%	12.01%	12.00%	12.00%	12.01%	18.00%	

Dall'anno 6 in avanti l'intero utile sarà tassato ordinariamente